



COMUNICATO STAMPA n. 88/24

Lussemburgo, 29 maggio 2024

Sentenza del Tribunale nella causa T-395/22 | Hypo Vorarlberg Bank / SRB (Contributi *ex ante* 2022)

Il Tribunale dell'UE constata che il calcolo dei contributi *ex ante* per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF) è illegittimo

Il Comitato di risoluzione unico (SRB) ha superato, come già constatato dal Tribunale in una sentenza precedente, un massimale annuo che avrebbe dovuto rispettare e, inoltre, si è basato su disposizioni giuridiche illegittime

La Hypo Vorarlberg Bank, ente creditizio austriaco, contesta dinanzi al Tribunale dell'Unione europea la legittimità della decisione ¹ del SRB che ha fissato i contributi *ex ante* ² per il 2022 al SRF, nella parte in cui la riguarda.

Secondo la Hypo Vorarlberg Bank, tale decisione è illegittima in quanto fondata su disposizioni giuridiche che sono, a loro volta, illegittime. Inoltre, il SRB avrebbe superato, nella decisione impugnata, un massimale annuo che avrebbe dovuto rispettare.

Con la sua sentenza, **il Tribunale accoglie il ricorso della Hypo Vorarlberg Bank e annulla la decisione impugnata nella parte che la riguarda, pur mantenendo, provvisoriamente, i suoi effetti.**

In primo luogo, la decisione impugnata è fondata, come fa valere la Hypo Vorarlberg Bank, su disposizioni giuridiche illegittime e di conseguenza inapplicabili al caso di specie.

Infatti, per calcolare i contributi *ex ante* per il 2022, il SRB ha applicato un regolamento di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea ³ che è, nel suo complesso, illegittimo in quanto adottato su una base legislativa abilitante ⁴ anch'essa illegittima. Quest'ultima illegittimità deriva dal fatto che il legislatore europeo, vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio, ha violato il suo obbligo di esporre le ragioni per le quali ha abilitato il Consiglio, anziché la Commissione europea, ad adottare l'atto di esecuzione di cui trattasi.

Inoltre, il Consiglio, nel suo regolamento di esecuzione, ha ecceduto le competenze di esecuzione che gli erano state attribuite alterando il fondamento stesso della metodologia di calcolo dei contributi *ex ante* al SRF prevista dall'atto legislativo abilitante ⁵. Secondo tale metodologia, il calcolo del contributo *ex ante* di ciascun ente si fonda in particolare su un contributo annuale di base il cui calcolo tiene conto dei dati di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. Orbene, il Consiglio, nel suo regolamento di esecuzione, ha introdotto una metodologia di calcolo adattata secondo la quale, per la quasi totalità del periodo iniziale (dal 2016 al 2023), una parte dei contributi annuali di base doveva essere calcolata secondo una base di dati nazionale.

In secondo luogo, come già constatato dal Tribunale nella sentenza Dexia/SRB (Contributi *ex ante* 2022) ⁶, il SRB non ha rispettato il requisito secondo cui l'importo dei contributi *ex ante* dovuti dall'insieme degli enti autorizzati non deve superare il 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato ⁷. Infatti, esso aveva pronosticato il livello-obiettivo finale in EUR 79 987 450 580. Pertanto, quando ha calcolato i contributi *ex ante* per il 2022, esso doveva assicurarsi che l'importo dei contributi *ex ante* dovuti dall'insieme degli enti autorizzati non superasse il 12,5% di tale importo, ossia EUR 9 998 431 322,50. Orbene, esso ha fissato il livello-obiettivo annuale

per il 2022 in un importo di EUR 14 253 573 821,46 (importo che è stato ridotto a EUR 13 675 366 302,18 dopo alcune detrazioni).

Il Tribunale ritiene tuttavia necessario mantenere gli effetti della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la Hypo Vorarlberg Bank, fino a che siano adottate le misure che l'esecuzione della sua sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i dodici mesi a decorrere dal giorno in cui tale sentenza diviene definitiva.

Infatti, se il SRB fosse tenuto a rimborsare, con effetto immediato, l'importo del contributo *ex ante* della Hypo Vorarlberg Bank (nonché gli importi dei contributi *ex ante* di altri enti, come quelli che hanno proposto un ricorso analogo sollevando il medesimo argomenti della Hypo Vorarlberg Bank, mentre in linea di principio essi restano soggetti all'obbligo di versare i contributi *ex ante*), ciò rischierebbe di privare il SRF dei mezzi finanziari che possono risultare necessari per assicurare la stabilità della zona euro e la stabilità finanziaria dell'Unione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Restate in contatto!



¹ Decisione SRB/ES/2022/18 del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell'11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi *ex ante* per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF).

² La riscossione dei contributi *ex ante* mira, in particolare, a garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) affinché esso possa adempiere le sue funzioni. L'obiettivo del SRM consiste, in particolare, nel rafforzare a sua volta la stabilità degli enti negli Stati membri partecipanti e nell'impedire alle eventuali crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti.

³ [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/81](#) del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi *ex ante* al Fondo di risoluzione unico.

⁴ Si tratta dell'articolo 70, paragrafo 7, del [regolamento \(UE\) n. 806/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico.

⁵ Ne consegue che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di esecuzione 2015/81 è inapplicabile al caso di specie.

⁶ V. sentenza del 10 aprile 2024, Dexia/SRB (Contributi *ex ante* 2022), [T-411/22](#); v., anche, comunicato stampa [n. 62/24](#).

⁷ Per ogni periodo di contribuzione, il SRB deve effettuare una stima quanto più precisa possibile del livello-obiettivo finale in considerazione dei dati disponibili al momento di tale stima.